

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 novembre 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 560/1956

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato o della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- * DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2003, n. 828.
Comune di Oriolo Romano (Vt). Variante generale al piano regolatore generale.
Approvazione Pag. 3
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2003, n. 829.
Comune di Civita Castellana (Vt). Variante al P.R.G. per attività produttive operanti
in zone agricole diffuse sul territorio. Approvazione * 33
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2003, n. 365.
Bilancio di previsione 2003. Variazione di bilancio, capitoli: 431122/E, F32101,
F32102/U * 43

Oggetto: Comune di Civita Castellana (VT)
Variante al P.R.G. per attività produttive operanti in zone agricole diffuse sul territorio - Approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 8;
VISTA la Legge 12 giugno 1975, n. 72
VISTA la Legge Regionale 8 novembre 1977, n. 43;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

PREMESSO che il Comune di Civita Castellana (VT) è disciplinato, ai fini urbanistici, da un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1496 del 06.05.1976;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 08.05.1998, con la quale il Comune di Civita Castellana ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale riguardante attività produttive operanti in aree agricole diffuse sul territorio;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, è stata presentata nei termini n. 1 osservazione da parte del Sig. Di Piero Luca, in ordine alla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 133 del 19.10.1998;

VISTA la nota prot. n. 1575 del 09.02.1998 con la quale l'Assessorato Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale, ha approvato la verifica degli usi civici, pubblicata e non osservata, redatta dal perito demaniale arch. Pica, nella quale si dichiara che sul territorio comunale di Civita Castellana (VT) non esistono Usi Civici gravanti su terre di privati, né vi sono terre del Demanio Civico;

VISTA la nota del 05.02.1999 con la quale il Comune di Civita Castellana (VT), sulla scorta di quanto sopra esposto, certifica che sul territorio comunale non esistono usi civici gravanti su terre di privati né vi sono terre del Demanio Civico;



CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati al Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio;

VISTO il voto n. 434/1 emesso nell'adunanza del 05.10.2000 che si allega alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante (Allegato "A"), con il quale il menzionato Consesso ha espresso il parere che la variante al P.R.G. di Civita Castellana (VT) sia meritevole di approvazione con l'emendamento e le ablazioni introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la nota prot. n. 2835 del 22.02.2001 con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, ha comunicato le modifiche proposte dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale al Comune di Civita Castellana (VT), invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni, ai sensi del citato art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 14.06.2001, con la quale il Comune di Civita Castellana (VT), nel prendere atto del parere espresso dal predetto Organo Consultivo, ha osservato in merito allo stralcio dell'area indicata nella Tavola n. 2 degli elaborati progettuali relativi alla variante in argomento, ed ha chiesto il reinserimento nella variante di che trattasi, della suddetta area limitatamente alla parte non assoggettata a vincolo di cui al D.M. 12.11.1962, D.G.R.L. n. 5849/85 e D.G.R.L. n. 1059/85;

VISTA la nota 160623, 24/10/2001 del Dip. Urbanistica e Casa Area 13 C, con la quale si richiede all'Area 13 B Pianificazione Territoriale l'esatta perimetrazione del vincolo relativa al P.T.P. n. 4, e vista la successiva risposta dell'Area 13 B effettuata con nota prot. 164654, 5/12/2001 compendiate da n. 3 planimetrie.

ATTESO che a seguito della trasmissione da parte del citato Comune della sopra riportata delibera consiliare, l'Area Tecnica della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha predisposto una ulteriore istruttoria integrativa da sottoporre all'esame del C.R.T;

VISTO il voto n. 8/4 reso nell'adunanza del 18.07.2002, allegato alla presente delibera quale parte integrante (Allegato "B"), con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che la proposta contenuta nelle controdeduzioni del Comune di Civita Castellana (VT) al voto espresso dal C.R.T, adottate con D.C.C. n. 26 del 14.06.2001, possa essere accolta per i motivi nel voto stesso riportati;

RITENUTO di condividere e fare propri i predetti voti n. 434/1 del 05.10.2001 e n. 8/4 del 18.07.2002 che formano parte integrante del presente provvedimento al quale vengono allegati rispettivamente sotto le lettere A) e B);

DELIBERA

Per i motivi, con l'emendamento e le ablazioni contenute nel voto 434/1 del 05.10.2000 e con l'accoglimento della proposta contenuta nelle controdeduzioni del Comune di Civita Castellana (VT) al citato voto n. 8/4 del 18.07.2002, adottate con D.C.C. n. 26 del 14.06.2001, è approvata la variante al P.R.G. relativa alle attività produttive

Stampa Regione Lazio

Lu
mi



operanti in zone agricole diffuse sul territorio, adottata dal suindicato Comune con D.C.C. n. 56 del 08.05.1998.

L'osservazione è decisa in conformità a quanto riportato nell'allegato A) del presente provvedimento.

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio e Urbanistica negli allegati A) e B) e nei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Norme di Attuazione;
- Tav. 1 Zonizzazione; 1:5.000
- Tav. 2 Particolare Planimetria catastale foglio 14; 1:2.000
(limitatamente alla parte non assoggettata a vincolo paesistico)
- Tav. 4 Particolare Planimetria catastale foglio 8; 1:2.000
- Tav. 5 Particolare Planimetria catastale foglio 4; 1:4.000
- Tav. 7 Particolare Planimetria catastale foglio 9. 1:2.000

Nota prot. 164654, 5/12/2001 del Dip. Urbanistica e Casa Area 13 B riportante sulle n. 3 planimetrie allegate l'esatta perimetrazione del vincolo relativa al P.T.P. n. 4.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

4 SET 2003



Handwritten signature



REGIONE LAZIO

ORIGINALE

 ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
 DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

 H. DI VITTORIO
 (Arch. ~~Vittorio Censoni~~)

Area 13C Servizio Pianif.ne Copianif.ne Comunale Nord Roma, lì

Prot. N.

 Oggetto: Comune di Civitacastellana (VT)
 Variante al P.R.G. per attività produttive operanti in zone agricole diffuse sul
 territorio. - D.C.C. n. 56 dell'08.05.98.

 ADUNANZA DEL 05.10.2000
 VOTO N. 434/I.

 COMMISSIONE RELATRICE: ARCH. VITTORIO CENSONI
 ARCH. ORAZIO CAMPO

 alla DELIB. N. 829
 - 1, 2003

Vista la nota prot. 1777 del 18.02.99 con la quale il Settore Amministrativo per la Pianificazione Comunale ha trasmesso al Settore Tecnico gli atti e gli elaborati relativi alla variante in oggetto indicata, inviati con nota prot. 3473 del 08.02.99.

Vista la nota comunale prot. 3473 del 21.06.99, assunta al protocollo del Settore Amministrativo con il n. 6143 del 23.06.99, con cui viene trasmessa documentazione integrativa.

Vista la nota comunale n. 23185 del 13.01.2000 acquisita al prot. con il n. 1063 del 21.01.2000 e successiva nota n. 3019 del 03.02.2000 acquisita al protocollo con il n. 2565 del 21.02.2000 con le quali è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa.


Udita la Commissione Relatrice.

PREMESSO

Il comune di Civitacastellana (VT) dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1496 del 06.05.76, ha adottato con D.C.C. n. 56 dell'08.05.98 la variante al P.R.G. per le "Attività produttive operanti in zone agricole diffuse sul territorio". Avverso la suddetta variante è stato presentato n. 1 (una) osservazione nei confronti della quale, il C.C. ha formulato le proprie controdeduzioni con Deliberazione n. 133 del 19.10.98.

Il progetto di variante al P.R.G. si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

- D.C.C. n. 56 dell'08.05.98 di adozione della variante al P.R.G.;
- D.C.C. n. 133 del 19.10.98 di controdeduzioni alle osservazioni;
- Copia F.A.L. Provincia di Viterbo n. 54 del 17.07.98;





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

- Attestazione di avvenuto deposito, pubblicazione e presentazione n. 1 osservazioni;
- Certificazione di inesistenza gravami di uso civico;
- Copia osservazione;
- Copia approvazione verifica demaniale rilasciata dal competente assessorato con nota prot. 1575 del 09.02.98.
- Copia nota richiesta parere ai sensi della L.R. 1/86 al competente Assessorato prot. n. 12243 del 18.06.99;
- Tav. 1 - Zonizzazione Rapp. 1:5000
- Tav. 2 - Particolare planimetria catastale Foglio 14 Rapp. 1:2000
- Tav. 3 - Particolare planimetria catastale Foglio 33 Rapp. 1:2000
- Tav. 4 - Particolare planimetria catastale Foglio 8 Rapp. 1:2000
- Tav. 5 - Particolare planimetria catastale Foglio 4 Rapp. 1:2000
- Tav. 6 - Particolare planimetria catastale Foglio 2 Rapp. 1:2000
- Tav. 7 - Particolare planimetria catastale Foglio 7 Rapp. 1:2000
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di attuazione.


Con successiva nota n. 1990 del 15.03.2000 l'Area 13B Pianificazione Territoriale - Servizio 13B1 Pianificazione Paesistica ha inviato all'Area 13C Pianificazione Nord chiarimenti in merito al vincolo paesaggistico della Valle del Tevere, D.G.R. n. 10591 del 05.12.89, nel Comune di Civitacastellana.

Dagli atti amministrativi ed elaborati tecnici si può desumere che tutte le varianti richieste riguardano il cambio di destinazione urbanistica di alcune zone che, classificate agricole dal P.R.G. vigente, dovrebbero assumere la nuova classificazione di zone produttive.

La variante di che trattasi risulta articolata secondo le localizzazioni puntiforme di sei interventi interessanti una vasta estensione territoriale trattandosi di attività produttive ricadenti in aree agricole e diffuse sul territorio.

Si è reputato quindi pregiudiziale porre in atto la verifica di conformità con il P.T.P. n. 4 - Valle del Tevere, in cui ricade il territorio del Comune di Civitacastellana.

Infatti il suddetto territorio risulta variamente vincolato sia ai sensi della L. 1497/39 per gli effetti della D.G.R. 10591 del 05.12.89 e D.G.R. 10310 dell'11.12.90 - Valle del Tevere, sia ai sensi della Legge 431/85, Articolo 1, lett. c) ed in dipendenza di ~~alcune~~ delle





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

suddette aree interessate dalla richiesta variante risultano vincolate, classificate ai fini di tutela e disciplinate dalla normativa del detto P.T.P. e più specificatamente:

- l'area prospiciente la S.P. Faleriense su cui insistono le industrie Ceramiche SPICA e SIMAS (ex tavola 2 della variante) e l'area prospiciente la S.S. Nepesina, su cui trova ubicazione la Ceramica VITRUVIT, ex Ceramica Profili (ex tavola 3 della variante) ricadono in zona vincolata ai sensi del D.G.R. 5849 dell'08.10.85 - Valle del Treja - e classificate, ai fini di tutela, come zone a trasformabilità limitata e disciplinata dagli artt. 16 e 30 del T.C. delle N.T.A. del P.T.P. approvato con D.G.R. n. 4474/99;
- l'area prospiciente Via Terni, sulla quale insiste la Ceramica MIDAS (ex tavola 4 della variante) ricade in zona sottoposta a vincolo di rispetto dei corsi d'acqua, p.to c), art. 1, L. 431/85 e disciplinata dall'art. 5 del T.C.;
- l'area compresa tra la S.S. Flaminia e Via Gargarasi sulla quale insiste la Ceramica COLAVENE (ex tavola 5 della variante) contrariamente a quanto riportato nel P.T.P. n. 4 risulta essere escluso dal perimetro del vincolo paesaggistico imposto con D.G.R. 10310 dell'11.12.90 - Valle del Tevere, anche sulla base di quanto confermato attraverso la nota n. 1990 del 15.03.2000 della struttura competente in pianificazione paesistica citata in premessa;
- l'area prospiciente la S.S. Flaminia, nella Frazione di Borghetto, sulla quale sono ubicate la Ceramica CESABO e l'Officina Meccanica di Piccolo Fabrizio (ex tavola 6 della variante) ricade in zona vincolata ai sensi della D.G.R. 10591 del 05.12.89 e D.G.R. 10310 dell'11.12.90;
- l'area ubicata in Via Monticelli, nella frazione di Sassacci, sulla quale insiste la IMMOBILIARE TREEFFE - Industria Salumi, (ex tavola 7 della variante) ricade in zona non vincolata ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85.

Le suddette aree risultano tutte classificate dal vigente P.R.G., come zona agricola, e l'incompatibilità tra la suddetta destinazione di zona e l'attività produttiva di fatto svolta, e la necessità di un adeguamento dei medesimi in sede urbanistica propria, ha indotto l'Amministrazione Comunale ad introdurre una nuova Zona di P.R.G. denominata E3 - Attività produttive operanti in aree agricole diffuse nel territorio - ed una specifica normativa di attuazione.

CONSIDERATO

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno dover ricorrere all'adozione di apposita variante funzionale relativa alle aree interessate da insediamenti per attività produttive, sorta ancor prima dell'approvazione del vigente P.R.G. (D.G.R. n. 1496 del 06.05.1976) e tuttora



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

operanti, i quali, proprio perché in contrasto con la destinazione di zona agricola, non consentono l'accesso ad eventuali provvidenze in favore degli operatori del settore, ma, soprattutto, non consentono di soddisfare richieste di potenziamento aziendale ovvero di riassetto ed ampliamento finalizzati al loro adeguamento tecnologico.

I suddetti impianti produttivi rappresentano dei poli di attrazione e sviluppo economico-occupazionale sia nell'interland comunale che su vasta area, rappresentando inoltre punti nodali, infrastrutturati dalla S.S. n. 3 Flaminia e dalla dorsale ferroviaria nord-sud, anche a livello nazionale.

Considerato quindi il contesto in cui tale variante andrebbe a collocarsi con forti vantaggi di sviluppo economico e di occupazione, è da ritenere che la variante possa essere reputata meritevole di accoglimento limitatamente alle zone individuate sulle tavole di variante nn. 4, 5 e 7, avendo riguardo di quanto appresso riportato.

Infatti mentre le aree individuate sulle tavole nn. 5 e 7 di variante non risultano vincolate ai sensi della L. 1497/39 e 431/85, per l'area individuata alla tavola n. 4 di variante, la stessa risulta sottoposta a vincolo di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, punto c) dell'art. 1 - L. 431/85, e quindi comunque sottoposta al rispetto della disciplina dettata dall'art. 5 del T.C. delle N.T.A. del P.T.P. 4 - Valle del Tevere, approvato con D.G.R. n. 4474/99.

Per quanto attiene, invece, le proposte di variante urbanistica relative alle aree individuate dalle Tavole nn. 2, 3 e 6, le stesse risultano vincolate, quindi classificate e disciplinate, ai fini della tutela, dalla normativa del P.T.P. n. 4, come zone agricole (Art. 16 - p.to B) - Zone di trasformabilità limitata) ed in quanto tali non prevedono la possibilità di adozione di varianti urbanistiche in ambiti destinati a zona agricola dai P.R.G. vigenti.

Riguardo alla specifica normativa di attuazione adottata ai fini di una più adeguata disciplina degli interventi edilizi, conseguenti alla variante di che trattasi, la Sezione ritiene opportuno prescrivere per ogni area il riferimento degli standards urbanistici così come previsto dalla normativa vigente ed ammettere un indice di copertura pari al 50% della superficie, purché non superi il 30% consentito per l'ampliamento.

Per quanto riguarda l'unica osservazione presentata di DI PIERO Luca se ne propone il non accoglimento conformemente alle decisioni comunali.



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

In ragione di quanto sopra considerato la Sezione è del

P A R E R E

Che la variante al P.R.G. di Civitacastellana (VT) adottata con D.C.C. n. 56 dell'08.05.98 sia meritevole di approvazione con l'emendamento e le ablazioni introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.

IL SEGRETARIO DEL C.T.C.R.
(ARCH. VALTER MICHISANTI)

IL PRESIDENTE DEL C.T.C.R.
(ARCH. MASSIMO RINVERSI)





REGIONE LAZIO

ALLEGATO "B"

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

3 GEN. 2003

OG. alla DELIB. N. 829
= 5 SET. 2003

Adunanza del 18/7/02

Voto n. 8/4

Commissione Relatrice: Arch. Antonello Sotgia

Arch. Vittorio Censoni

Oggetto: **COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)**

Controdeduzioni comunali al voto 434/1 del 05/10/2000 relativo alla variante al P.R.G. per attività produttive operanti in zone agricole diffuse sul territorio.

D.C.C. n. 26 del 14/06/2001

VISTA la nota n. 15226 del 04/07/2001 (ns. prot. 15312 del 02/07/2001) con la quale il Comune di Civita Castellana ha trasmesso gli atti relativi alle controdeduzioni indicate in oggetto.

SENTITA la Commissione Relatrice,

PREMESSO

Con voto n. 434/1 del 05/10/2000 espresso dalla 1^a Sezione del C.T.C.R., la Variante al P.R.G. per le attività produttive operanti in zone agricole diffuse sul territorio del Comune di Civita Castellana, adottata con D.C.C. n. 56 in data 08/05/98, è stata ritenuta meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

Con nota n. 15226 del 04/07/2001 acquisita al prot. con il n. 15312 del 02/07/2001 il Comune di Civita Castellana ha trasmesso copia della D.C.C. n. 26 del 14/06/2001 con la quale, pur accogliendo parzialmente le modifiche introdotte d'ufficio con il citato voto, ha formulato le proprie controdeduzioni in merito all'area individuata dalla Tav. 2 degli elaborati grafici relativi alla Ceramiche SIMAS e SPICA.

CONSIDERATO

Il parere del C.T.C.R. ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica proposta con l'esclusione delle aree individuate dalle Tavv. nn. 2, 3 e 6 degli elaborati grafici della stessa, relative rispettivamente alle Ceramiche SIMAS e SPICA, Ceramica PROFILI e Ceramica CESABO ed Officina Meccanica Piccolo - "in quanto le stesse risultano vincolate, quindi classificate e disciplinate, ai fini della tutela, dalla normativa del PTP n. 4, come zone agricole (Art. 15, p.10 B) - Zone di trasformabilità limitata) ed in quanto tale non prevedono la possibilità di adozione di varianti urbanistiche in ambiti destinati a zona agricola dai P.R.G. vigenti".

Il Comune, ritenendo sussistere errori nella rappresentazione grafica dei vincoli imposti con D.M. 12/11/62, D.G.R.L. n. 5849/85 e D.G.R.L. 10591/89, ha provveduto a redigere, in sede di controdeduzioni al voto 434/1 del 05/10/2000, una tavola dei vincoli sulla base delle declaratorie di cui ai menzionati D.M. e D.G.R.L.

Dalla suddetta verifica sarebbe emerso che l'area indicata nella Tav. 2 degli elaborati grafici della Variante di che trattasi (relativa alle Ceramiche SPICA e SIMAS), solo parzialmente, risulterebbe ricadere in zona vincolata.

Orbene in considerazione del comma 4° dell'art. 26 della L.R. 24/98, il quale dispone che: *"in attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della L. 1497/39 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13"* l'A.C. ha inteso invocare l'attivazione di tale procedura sostenendo l'errata perimetrazione del vincolo per il caso sopra riportato.

Con nota n. 160623 del 24/10/2001, questa area di Pianificazione Comunale ha richiesto il parere di competenza all'Area di Pianificazione Territoriale che con nota n. 164654 del 5/12/2001, a conferma di quanto sostenuto dal Comune di Civita Castellana, concludeva con il testo che integralmente così recita: *"In applicazione del comma 4° dell'articolo 26 L.R. 24/98, ed in attesa dell'adeguamento della perimetrazione, attraverso il PTPR, si fornisce lo stralcio del perimetro del vincolo così come riportato sulla CTR 1/10.000 già verificato con il Ministero BB.CC.AA."*

Sulla base di quanto precede si può ritenere meritevole di accoglimento il reinserimento nella variante di che trattasi dell'area indicata nella Tav. 2, relativa alle Ceramiche SIMAS e SPICA, limitatamente alla parte non assoggettata a vincolo paesistico.

Giova comunque porre in evidenza che alla suddetta area si deve intendere applicata la specifica normativa che prevede l'obbligo del reperimento degli standards urbanistici ed il rispetto dei parametri fissati per l'indice di copertura e l'ampliamento consentito con il precedente voto espresso dalla 1^ Sezione del CTCR.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione è del

PARERE

che la proposta contenuta nelle controdeduzioni del Comune di Civita Castellana al voto espresso dal CTCR, adottate con D.C.C. n. 26 del 14/6/2001 possa essere accolta.

Il Segretario del C.R.T.

(Marina Fazio)
Marina Fazio



Il Presidente del C.R.T.
(Arch. Massimo Rinversi)

Massimo Rinversi